



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.9.2009
COM(2009) 504 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
SULLA SUSSIDIARIETÀ E LA PROPORZIONALITÀ**

(16a relazione "Legiferare meglio" relativa al 2008)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
SULLA SUSSIDIARIETÀ E LA PROPORZIONALITÀ

(16a relazione "Legiferare meglio" relativa al 2008)

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce la 16a relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che la Commissione presenta al Consiglio europeo e al Parlamento europeo conformemente ad uno dei protocolli allegati al trattato che istituisce la Comunità europea¹. Come quella del 2007, la presente relazione non contempla le più ampie questioni legate al programma per legiferare meglio che sono state affrontate nel Terzo esame strategico del programma per legiferare meglio².

2. IL QUADRO GIURIDICO E ISTITUZIONALE

2.1. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La sussidiarietà e la proporzionalità sono definite all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il protocollo 30 del trattato specifica le modalità d'applicazione di questi due principi.

La sussidiarietà è un principio guida per stabilire il confine fra le responsabilità degli Stati membri e quelle dell'UE (la domanda è: *chi dovrebbe intervenire?*) Se la Comunità ha competenza esclusiva nel settore interessato non sussistono dubbi su chi debba intervenire, e il principio di sussidiarietà quindi non si applica. Se la competenza è condivisa fra la Comunità e gli Stati membri, tale principio stabilisce chiaramente una presunzione a favore dell'intervento degli Stati membri. La Comunità deve agire soltanto se gli obiettivi previsti non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (parametro della necessità), e se possono essere realizzati meglio a livello comunitario (parametro del valore aggiunto o dell'efficacia comparata).

La sussidiarietà è un concetto dinamico, e ogni sua valutazione cambia nel tempo. Consente che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove non soddisfi più il parametro della necessità³.

¹ Protocollo (n. 30) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (1997).

² COM(2009) 15 del 28.01.2009.

³ Articolo 3 del protocollo.

La proporzionalità costituisce un principio guida per definire le modalità di esercizio delle competenze dell'Unione, sia esclusive che condivise (*quali dovrebbero essere la forma e la natura dell'azione dell'UE?*) Sia l'articolo 5 del trattato CE che il protocollo stabiliscono che l'azione non debba andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato CE. Ogni decisione deve favorire l'opzione meno restrittiva.

2.2. Modalità d'applicazione, possibilità di presentare osservazioni, controllo ex-post

Tutte le istituzioni dell'Unione devono osservare entrambi i principi. Il protocollo e l'accordo interistituzionale del 1993 sulla sussidiarietà⁴ stabiliscono obblighi specifici, di cui sono qui sintetizzati, gli elementi chiave.

La Commissione ha i seguenti obblighi: deve effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti legislativi; nella relazione che accompagna di ogni proposta legislativa deve esporre le ragioni che portano a concludere che la proposta soddisfa i principi di sussidiarietà e di proporzionalità; deve tenere conto degli oneri che ricadono sulla Comunità, sui governi nazionali, sugli enti locali, sugli operatori economici e sui cittadini.

Il Parlamento europeo e il Consiglio devono fornire una giustificazione relativa alla sussidiarietà qualora introducano un emendamento che incida sulla portata dell'azione comunitaria⁵. Nel corso della procedura di consultazione o di cooperazione, il Consiglio deve esporre al Parlamento i motivi per cui propende a favore dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità⁶.

Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni esprimono un parere quando sono consultati oppure di propria iniziativa. Può esprimere un parere sull'applicazione del principio di sussidiarietà anche la Conferenza delle commissioni per gli affari europei e comunitari dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC)⁷.

Dal settembre 2006, la Commissione trasmette le nuove proposte legislative ai Parlamenti nazionali invitandoli a esprimere osservazioni. Benché tale prassi vada al di là delle questioni attinenti alla sussidiarietà e alla proporzionalità, molte delle osservazioni ricevute vertono proprio su tali principi.

La Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, infine, possono valutare la legittimità degli atti delle istituzioni per quanto riguarda l'osservanza del principio di sussidiarietà.

3. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DA PARTE DELLA COMMISSIONE NEL 2008

3.1. Come la Commissione tratta gli aspetti relativi ai principi in oggetto

Conformemente al protocollo la Commissione è tenuta a esporre i motivi per cui ritiene che una proposta legislativa soddisfi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e procede a tal fine in vari modi: la sussidiarietà e la proporzionalità sono esaminate nelle valutazioni

⁴ Adottato il 17.11.93, GU C 329 del 6.12.93, pag. 132.

⁵ Sezione 2, punto 3 dell'accordo interistituzionale sulla sussidiarietà del 1993.

⁶ Articolo 12 del protocollo.

⁷ Punto 6 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, trattato di Amsterdam.

d'impatto stilate per tutte le principali iniziative, e sono trattate nelle relazioni e nei considerando delle proposte legislative.

Una caratteristica centrale del sistema di valutazione d'impatto della Commissione è il controllo della qualità fornito dal comitato per la valutazione d'impatto, organo indipendente. Nei pareri formulati, tale comitato raccomanda i miglioramenti da apportare agli elementi centrali delle valutazioni d'impatto, anche per quanto riguarda la sussidiarietà e la proporzionalità. Le opinioni del comitato per la valutazione d'impatto sono parte del processo decisionale interno della Commissione, e sono inoltre accessibili alle altre istituzioni e ai cittadini non appena la Commissione ha adottato l'iniziativa interessata.

Dalla relazione del comitato per la valutazione d'impatto per il 2008 emerge un aumento del numero di raccomandazioni formulate da tale organo in materia di sussidiarietà e proporzionalità (29 casi nel 2007, 48 nel 2008). In base ai lavori del comitato, e a partire dalla "griglia di valutazione" elaborata dal Comitato delle regioni per il suo lavoro sulla sussidiarietà⁸, la Commissione ha migliorato le indicazioni per l'analisi della sussidiarietà e della proporzionalità negli orientamenti riveduti in materia di valutazione d'impatto del gennaio 2009. Essi contengono ora due serie di domande esplicite⁹ basate sul protocollo n. 30, che dovrebbero contribuire a migliorare la qualità delle analisi nelle valutazioni d'impatto. Le domande mettono ad esempio l'accento sulla presenza di aspetti transnazionali che potrebbero indicare che gli Stati membri, da soli, non possono raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati.

3.2. Esempi di come la Commissione ha applicato i principi attraverso le valutazioni d'impatto

*Il pacchetto "Conciliazione"*¹⁰. Si tratta della revisione di due direttive: una sulla tutela delle lavoratrici gestanti (che estende il diritto al congedo di maternità da 14 a 18 settimane, in linea di principio con l'intera retribuzione), e una sui coniugi coadiuvanti e sulle lavoratrici autonome (che prevede l'applicazione ai coniugi coadiuvanti, su loro richiesta, delle stesse disposizioni di sicurezza sociale dei loro partner lavoratori autonomi). I risultati iniziali della valutazione d'impatto hanno mostrato, in particolare per la seconda proposta, che i costi d'attuazione sarebbero stati considerevoli per vari Stati membri. Pertanto, per rendere certe misure proporzionate agli obiettivi, la Commissione ha proposto agli Stati membri un'applicazione facoltativa.

*Aliquote IVA ridotte per i servizi locali*¹¹. La proposta della Commissione di ridurre le aliquote IVA per i servizi locali ad alta intensità di lavoro introduce una maggiore flessibilità per gli Stati membri nel fissare le aliquote per i servizi per i quali la dimensione del mercato interno è trascurabile. È un esempio che dimostra come una nuova visione nell'applicazione di un testo legislativo possa portare a una riduzione del livello d'intervento UE.

*Direttiva sulla parità di trattamento al di fuori del mondo del lavoro*¹². La proposta di applicare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione

⁸ <http://subsidiarity.cor.europa.eu/Help/tabid/283/Default.aspx>

⁹ SEC(2009) 92 del 15.1.2009; si veda la sezione 5.2 per la sussidiarietà e la sezione 7.2 per la proporzionalità.

¹⁰ COM(2008) 636 e COM(2008) 637 del 3.10.2008.

¹¹ COM(2008) 428 del 7.7.2008.

¹² COM(2008) 426 del 2.7.2008.

o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale contiene una serie di garanzie che indicano chiaramente in quali settori gli Stati membri restano competenti (ad es. il contenuto dell'istruzione, la laicità o meno dello Stato, il riconoscimento o meno dei matrimoni omosessuali). Rispondendo alle preoccupazioni relative ai costi sproporzionati che le misure relative alla disabilità comporterebbero per le imprese, la Commissione ha fondato la proposta sul concetto di soluzione ragionevole, noto alle imprese poiché stabilito dalla direttiva sulla parità di trattamento in materia d'occupazione¹³. La proposta della Commissione precisa i fattori da prendere in considerazione nel valutare che cosa è "ragionevole", e la relazione spiega in che modo ciò è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Raccomandazione del Consiglio sulle questioni legate alla droga nelle prigioni. La Commissione aveva cominciato a lavorare a un'iniziativa per raccomandare agli Stati membri di adottare provvedimenti per gestire le questioni legate alla droga nelle prigioni. Questa iniziativa avrebbe completato la raccomandazione generale già esistente sulla tossicodipendenza. Dalla valutazione d'impatto è emerso un problema di proporzionalità, tenuto conto dell'ampiezza limitata del problema, e tali preoccupazioni sono state una delle ragioni per cui la Commissione non ha portato avanti l'iniziativa.

In una serie di altri casi il comitato per la valutazione d'impatto ha chiesto un'analisi più approfondita della sussidiarietà. Si vedano gli esempi seguenti: proposta di regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus¹⁴; proposta di direttiva sul rendimento energetico degli edifici¹⁵; proposta di direttiva per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale¹⁶; proposta di direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici¹⁷; proposta di regolamento sulla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti¹⁸; proposta di regolamento sull'istituzione del programma "Frutta nelle scuole"¹⁹; proposta di direttiva relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili²⁰. Il sito web della Commissione dedicato alle valutazioni d'impatto contiene informazioni più dettagliate sui casi sopra menzionati²¹.

4. PARTECIPAZIONE DEI PARLAMENTI NAZIONALI

4.1. Pareri inviati alla Commissione

Dal 2006 la Commissione invia tutte le nuove proposte ai parlamenti nazionali ed ha introdotto una procedura per rispondere ai pareri espressi²². Il numero di pareri ricevuti dalla Commissione è praticamente raddoppiato ogni anno: da 53 nel 2006 a 115 nel 2007, per

¹³ 2000/78/CE del 27.11.2000.

¹⁴ COM(2008) 817 del 4.12.2008.

¹⁵ COM(2008) 780 del 13.11.2008.

¹⁶ COM(2008) 151 del 19.3.2008.

¹⁷ COM(2008) 543 del 5.11.2008.

¹⁸ COM(2008) 563 del 17.9.2008.

¹⁹ COM(2008) 442 dell'8.7.2008.

²⁰ COM(2008) 812 del 4.12.2008.

²¹ http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

²² "Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati", COM(2006) 211 del 10.5.2006.

passare a 200 nel 2008²³. Ciò dimostra che i parlamenti nazionali stanno progressivamente adottando le disposizioni necessarie per rispondere alle iniziative della Commissione. Benché la portata di tale scambio non riguardi solo la sussidiarietà e la proporzionalità, i parlamenti nazionali hanno spesso sollevato questi argomenti, come mostrano gli esempi riportati in appresso.

*Proposta sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera*²⁴. La Commissione ha ricevuto tre pareri. Il Senato francese ha sottolineato che per rispettare la sussidiarietà e la proporzionalità la proposta deve riconoscere l'organizzazione dei servizi sanitari come competenza degli Stati membri. Le due camere del parlamento olandese hanno riscontrato una mancanza di chiarezza nelle ragioni di un intervento a livello europeo, e hanno espresso dubbi in merito al rispetto della sovranità nazionale sull'organizzazione e il finanziamento del sistema sanitario così come in merito alla scelta dello strumento giuridico (una direttiva). Il Bundesrat tedesco ha sottolineato che i servizi di assistenza sociale dovrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione della direttiva, e ha inoltre argomentato che l'articolo 95 del trattato CE non dovrebbe essere usato come base giuridica per eludere i limiti imposti dall'articolo 152 all'azione comunitaria nel settore sanitario. Il Bundesrat ha poi sottolineato che l'articolo 5 della proposta, che conferma la responsabilità degli Stati membri nell'organizzazione dei sistemi di assistenza sanitaria, dovrebbe essere ulteriormente rafforzato. Rispondendo ai pareri dei parlamenti nazionali, la Commissione ha dichiarato che, conformemente all'articolo 152, paragrafo 5 del trattato CE, gli Stati membri mantengono la competenza per l'organizzazione e la fornitura dei servizi sanitari e dell'assistenza medica, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle prestazioni spettanti ai pazienti e il modo in cui dev'essere prestata l'assistenza. In risposta al parere del Bundesrat tedesco la Commissione ha anche dichiarato che la proposta di direttiva si applica agli standard dei servizi sanitari forniti, ma non riguarda il rimborso dell'assistenza sociale e gli aiuti alle vittime.

*Proposta relativa alla Società privata europea*²⁵. Il Bundesrat tedesco ha espresso dubbi sul rispetto della sussidiarietà e sul fatto che l'armonizzazione proposta possa permettere di realizzare gli obiettivi prefissati. Entrambe le camere del parlamento olandese hanno chiesto una chiara giustificazione della base giuridica, desiderando evitare che le norme nazionali contro gli abusi possano essere annullate dalla regolamentazione europea. Si sono inoltre interrogate sul valore aggiunto dell'iniziativa e sulle previsioni della Commissione quanto all'uso efficace dell'impresa europea. Nella risposta al Bundesrat tedesco, la Commissione ha osservato che includere una rilevanza transfrontaliera come condizione per la creazione di una società privata europea sarebbe incoerente rispetto all'obiettivo della proposta, che è in particolare quello di contribuire a completare e a migliorare il funzionamento del mercato interno e di renderlo più accessibile alle PMI.

*Comunicazione "Small Business Act" per l'Europa*²⁶. Il Bundesrat tedesco ha espresso una serie di preoccupazioni in merito alla sussidiarietà, ad esempio sulla questione dei programmi per le scuole europee finalizzati a promuovere lo spirito imprenditoriale. D'altro lato, il Senato italiano ha sottoscritto tutti i principi dello Small Business Act. Nelle sue risposte, la Commissione ha invitato sia il Bundesrat tedesco che il Senato italiano a partecipare

²³ L'allegato I contiene una panoramica della provenienza dei pareri ricevuti dalla Commissione.

²⁴ COM(2008) 414 del 2.7.2008.

²⁵ COM(2008) 396 del 25.6.2008.

²⁶ COM(2008) 394 del 25.6.2008.

attivamente al processo di follow-up, in particolare per scambiare le migliori prassi sulle politiche e misure legate alle PMI a livello nazionale e regionale, ad esempio in materia di *benchmarking*.

Se ratificato, il trattato di Lisbona rafforzerebbe il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo legislativo dell'UE²⁷. I protocolli n. 1 e n. 2 del trattato prevedono un sistema rafforzato che permetta ai parlamenti nazionali di esprimere il proprio punto di vista sui progetti di proposte legislative per quanto riguarda il rispetto del principio di sussidiarietà. I parlamenti nazionali sarebbero informati di tutte le proposte legislative e, salvo casi urgenti debitamente giustificati, disporrebbero di otto settimane di tempo per esprimere il loro punto di vista²⁸. Avrebbero inoltre il diritto di inviare un parere motivato alla Commissione se ritengono che una proposta legislativa non rispetti il principio di sussidiarietà²⁹. A seconda del numero di risposte trasmesse dai parlamenti nazionali, il trattato prevede due procedure – il “cartellino giallo” e il “cartellino arancione” – che determinano il riesame ed eventualmente la modifica o il ritiro della proposta. Il trattato contiene inoltre nuove disposizioni per quanto riguarda il controllo giurisdizionale *ex post*: i parlamenti nazionali³⁰ e il Comitato delle regioni potrebbero adire la Corte di giustizia europea in caso di presunta violazione del principio di sussidiarietà³¹.

4.2. Lavori sulla sussidiarietà svolti dalla COSAC

Nel 2008 la Conferenza delle commissioni per gli affari europei e comunitari dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) ha condotto due nuove serie di lavori sulla sussidiarietà volti a simulare le procedure proposte nel trattato di Lisbona. Nell'ambito di tali lavori la Commissione ha ricevuto 27 pareri.

*Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro il terrorismo*³². Sono pervenuti complessivamente 12 pareri. Solo la House of Commons del Regno Unito ha formulato un parere negativo quanto al rispetto della sussidiarietà. Cinque camere di parlamenti nazionali hanno chiesto alla Commissione di chiarire alcune questioni legate a tale principio, e altre 5 hanno chiesto precisazioni sul rapporto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del terrorismo.

*Direttiva sulla parità di trattamento al di fuori del mondo del lavoro*³³. Sulla proposta ha sono stati formulati 15 pareri, 14 dei quali positivi quanto al rispetto del principio di sussidiarietà. L'unico parere negativo è stato espresso dal Senato ceco.

²⁷ Protocolli n. 1 e n. 2.

²⁸ Articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

²⁹ Ciò riguarda le proposte della Commissione, le iniziative di un gruppo di Stati membri (cfr. la cooperazione in materia penale), le iniziative del Parlamento europeo, le richieste della Corte di giustizia europea, le raccomandazioni della Banca centrale europea e le richieste della Banca europea per gli investimenti ai fini dell'adozione di un atto legislativo europeo.

³⁰ Con un'azione notificata dallo Stato membro conformemente all'ordinamento nazionale a nome del parlamento nazionale o di una sua camera.

³¹ Articolo 8 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

³² COM(2007) 650 del 6.11.2007.

³³ COM(2008) 426 del 2.7.2008.

5. APPLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO

*Direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo*³⁴. L'accesso dibattito su questa direttiva è stato menzionato nella relazione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità del 2007. Nonostante gli sforzi della Presidenza, e il sostegno della Commissione, il Consiglio non è riuscito a raggiungere un accordo politico sulla direttiva nel dicembre 2007. Il compromesso finale, che prevedeva un ampio margine di flessibilità per gli Stati membri e riduceva i costi d'attuazione della direttiva, non è risultato accettabile a una minoranza di blocco per ragioni legate alla sussidiarietà e alla proporzionalità. Le discussioni a livello tecnico sono proseguite nel 2008.

*Direttiva relativa agli obblighi di pubblicazione e di traduzione di taluni tipi di società*³⁵. Una delle disposizioni della proposta prevede che gli atti delle società non debbano più essere pubblicati su supporto cartaceo bensì su una piattaforma elettronica centrale, e questo allo scopo di ridurre i costi per le società. Un certo numero di Stati membri, che formano una minoranza di blocco, vuole continuare a permettere agli Stati membri di mantenere l'obbligo di pubblicazione sulla stampa nazionale o locale a spese della società. Due Stati membri, argomentando in nome del principio di sussidiarietà, hanno osservato che la pubblicazione sui giornali nazionali o locali costituisce un valore aggiunto per le società locali, specialmente nelle zone in cui la copertura Internet è scarsa, e hanno inoltre fatto presente la necessità di mantenere questa fonte di finanziamento per la stampa nazionale.

*Direttiva sulla parità di trattamento al di fuori del mondo del lavoro*³⁶. La Germania si è opposta alla direttiva per ragioni di sussidiarietà; l'Irlanda ha espresso gli stessi dubbi e il Senato ceco ha adottato una risoluzione nello stesso senso. Questi paesi ritengono che la proposta vada al di là di quanto consentito dalla sua base giuridica (articolo 13 del trattato CE) per incoraggiare, appoggiare o integrare l'azione degli Stati membri. Altri (in particolare i Paesi Bassi e l'Italia) ritengono che la proposta non sia conforme al principio di proporzionalità visti i costi amministrativi e finanziari che comporta. Le discussioni su questa proposta in sede di Consiglio proseguono sotto la Presidenza svedese.

*Direttiva sulla protezione delle lavoratrici gestanti*³⁷. Per diversi Stati membri (in particolare i Paesi Bassi) la proposta non è conforme al principio di sussidiarietà; tali Stati membri preferirebbero restare liberi di decidere in merito a certe questioni rientranti nella proposta secondo le loro prassi ed esperienze a livello nazionale.

*Aliquote IVA ridotte*³⁸. In sede di discussione al Consiglio uno Stato membro ha sollevato la questione della sussidiarietà: tale Stato membro, per il quale la proposta della Commissione del 2008 non poneva alcun problema relativamente a tale principio ha sollevato invece obiezioni a tale riguardo su un elemento del compromesso proposto dalla Presidenza francese (secondo il quale ogni richiesta di applicazione di un'aliquota ridotta da parte di uno Stato membro avrebbe dovuto essere sottoposta a una valutazione d'impatto, in particolare di bilancio). Questo elemento non è stato inserito nell'accordo politico raggiunto in sede di Consiglio "Economia e finanza" del 10 marzo 2009.

³⁴ COM(2006) 232 del 22.9.2006.

³⁵ COM(2008) 194 del 17.4.2008.

³⁶ COM(2008) 426 del 2.7.2008.

³⁷ COM(2008) 637 del 3.10.2008.

³⁸ COM(2008) 428 del 7.7.2008.

6. APPLICAZIONE DA PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Nel 2008 il Parlamento europeo ha adottato due risoluzioni che trattano in modo piuttosto approfondito i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Nel mese di ottobre ha adottato una risoluzione a seguito della relazione della Commissione "*Legiferare meglio 2006*" (applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità)³⁹, che riguardava il nuovo ruolo svolto dai parlamenti nazionali nel controllo della sussidiarietà. Il Parlamento europeo ha sottoscritto l'iniziativa della Commissione di trasmettere le nuove proposte ai parlamenti nazionali invitandoli a reagire, ma ritiene che, per rendere il dialogo più efficace, sia necessario elaborare un approccio comune ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La seconda risoluzione del Parlamento imperniata sulle questioni di sussidiarietà è la risposta al Libro verde della Commissione "*Verso una nuova cultura della mobilità urbana*"⁴⁰. Benché il Parlamento ritenga che la mobilità urbana sia di competenza delle autorità locali, esso riconosce che l'UE ha un ruolo da svolgere nell'elaborazione di un approccio europeo integrato in merito a tale questione. Se da un lato l'UE non deve legiferare nel settore della mobilità urbana, il Parlamento ritiene comunque che l'Unione dovrebbe tenere in considerazione "le esigenze specifiche dei trasporti urbani in tutti i settori politici in cui può intervenire come legislatore (per esempio: politica di bilancio, politica ambientale, politica sociale e occupazionale, politica della concorrenza, politica industriale, politica regionale e di coesione, politica dei trasporti e della sicurezza stradale, e politica energetica)".

7. APPLICAZIONE DA PARTE DEL COMITATO DELLE REGIONI

Il 2008 è stato il secondo anno di funzionamento della rete di monitoraggio della sussidiarietà del Comitato delle regioni. La rete opera tramite un sito web interattivo⁴¹ ed è destinata principalmente alle istituzioni governative e parlamentari che rappresentano le regioni e le città d'Europa. Sono invitati a parteciparvi anche i parlamenti nazionali, e altre istituzioni europee e nazionali possono seguirne le attività in qualità di osservatori. Quando il Comitato delle regioni formula un parere su una nuova politica o proposta legislativa, i partecipanti registrati alla rete possono utilizzare un modulo elettronico standard per presentare osservazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà. I relatori del Comitato possono inoltre lanciare ampie consultazioni sulla rete quando, nell'ambito della loro attività, hanno bisogno di maggiori contributi in tema di sussidiarietà e proporzionalità. Nel 2008 hanno avuto luogo tre consultazioni⁴².

Il Comitato delle regioni intende usare le sue reti e piattaforme di consultazione, compresa la rete di monitoraggio della sussidiarietà, per fornire dati alla Commissione europea sull'eventuale incidenza delle sue iniziative a livello locale e regionale. Ciò consentirà alle autorità locali e regionali di partecipare all'iter (pre)legislativo già nella fase iniziale, e di contribuire a una migliore valutazione dell'impatto territoriale delle proposte legislative e strategiche dell'UE.

³⁹ 2008/2045(INI) del 21.10.2008.

⁴⁰ 2008/2041(INI) del 9.7.2008.

⁴¹ <http://subsidiarity.cor.europa.eu>

⁴² (i) Su immigrazione e occupazione, COM(2007) 248, COM(2007) 249, COM(2007) 637 e COM(2007) 638; (ii) sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, COM(2008) 414; (iii) sul Libro verde sulla coesione territoriale, COM(2008) 616.

8. APPLICAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Benché non vi sia nuova giurisprudenza di rilievo da segnalare, è stata sollevata una questione pregiudiziale che potrebbe portare la Corte a pronunciarsi in materia di sussidiarietà. Il 13 febbraio 2008 la High Court of Justice (England & Wales) ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia europea in merito al regolamento sul roaming⁴³. Oltre a porre una domanda sul fondamento normativo, la High Court ha chiesto alla Corte di giustizia europea se il regolamento è invalido *"per il fatto che l'imposizione di tariffe massime di roaming al dettaglio violerebbe il principio di proporzionalità e/o il principio di sussidiarietà"*. La Corte dovrebbe statuire entro il 2010.

9. CONCLUSIONI

L'analisi esposta nel presente documento porta a tre conclusioni generali. In primo luogo, mentre l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità causa spesso divergenze di vedute in sede di Consiglio, ciò si verifica meno frequentemente al Parlamento europeo, dove sembra esistere un più ampio consenso sulla necessità e sul valore aggiunto dell'intervento dell'UE. In secondo luogo, il numero di pareri ricevuti dalla Commissione sulle proposte elaborate sta aumentando rapidamente, e praticamente raddoppia ogni anno. Questa tendenza potrebbe continuare in caso di ratifica del trattato di Lisbona e di applicazione della procedura del "cartellino giallo e arancione". Ciò dovrebbe arricchire ulteriormente il dibattito sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità. In terzo luogo, le valutazioni d'impatto sono diventate il principale strumento di esame delle questioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità in seno alla Commissione nella fase di elaborazione delle iniziative da adottare. A tale riguardo, determinante è il ruolo che sta svolgendo il comitato per la valutazione d'impatto, e gli orientamenti riveduti in materia di valutazione d'impatto dovrebbero permettere di compiere ulteriori passi avanti in questo settore.

⁴³ Causa C-58/08: *Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform*, sul regolamento (CE) n. 717/2007.

Allegato 1: Numero di pareri pervenuti dai Parlamenti nazionali

	Camere dei parlamenti nazionali	Pareri pervenuti
1	PT - Assembleia da República	65
2	DE - Bundesrat	18
3	SE - Riksdag	16
4	FR - Sénat	13
5	UK - House of Lords	12
6	DK - Folketing	11
7	CZ - Senát	11
8	IT - Senato della Repubblica	8
9	IE - Dáil Éireann and Seanad Éireann	7
10	IT - Camera dei deputati	6
11	NL - Staten Generaal	5
12	PL - Sejm	5
13	AT - Bundesrat	4
14	EL - Vouli ton Ellinon	3
15	DE - Bundestag	2
16	EE - Riigikogu	2
17	LU - Chambre des Députés	2
18	BE – Sénat/Senaat	2
19	CY - Vouli ton Antiprosopon	2
20	LV - Saeima	2
21	UK - House of Commons	1
22	CZ - Poslanecká sněmovna	1
23	BE - Chambre des Représentants/ Kamer van volksvertegenwoordigers	1
24	BG - Narodno sabranie	1
	Totale:	200